(Convenzioni firmate tra Stati membri)

DECISIONE N. 1/2000

del 31 ottobre 2000

del comitato, istituito dall'articolo 18 della convenzione di Dublino, sul trasferimento della competenza in materia di membri della famiglia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 9 di tale convenzione

(2000/677/CSM)

IL COMITATO istituito dall'articolo 18 della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 [1], in prosieguo: «la convenzione di Dublino»,

visto l'articolo 18, paragrafi 1 e 2 della convenzione di Dublino,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri confermano gli obblighi da essi assunti a livello di diritto internazionale, ai sensi dell'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè in merito al rispetto della vita privata e familiare.

(2) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 9 della convenzione di Dublino, uno Stato membro può esaminare la domanda d'asilo di un richiedente asilo anche se, in base ai criteri definiti in tale convenzione, non ne ha la competenza. Ai fini di un'armoniosa ed efficace applicazione di queste norme nei riguardi di membri della famiglia è necessario adottare disposizioni relative all'interpretazione e all'applicazione delle stesse.

(3) Al riguardo il campo di applicazione della presente decisione è definito dal contenuto normativo della convenzione di Dublino. Le disposizioni che seguono riguardano pertanto solamente il trasferimento della competenza in materia di richiedenti asilo per motivi di famiglia,

DECIDE:

Articolo 1

Membri della famiglia

1. Ai fini della presente decisione sono «membri della famiglia» il coniuge di un richiedente asilo, i figli di età inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre, se il richiedente asilo è egli stesso minore, di età inferiore ai 18 anni, non sposato.

2. La presente decisione si applica a un parente stretto del richiedente asilo diverso da quelli di cui al paragrafo 1, qualora gli Stati membri interessati accettino che il richiedente asilo o tale altro parente stretto dipenda interamente o principalmente dall'aiuto dell'altro, quest'ultimo presti effettivamente l'aiuto in questione e che la persona di cui trattasi vivesse assieme in quanto unità familiare prima della partenza dal paese di origine.

3. Ai fini del ricongiungimento familiare o del mantenimento di una comunità familiare la presente decisione si applica soltanto ai richiedenti asilo.

Articolo 2

Presupposti per il ricongiungimento familiare e il mantenimento di una comunità familiare

1. In linea di massima la competenza per l'esame delle domande di asilo presentate da membri della famiglia è disciplinata in base ai criteri di cui agli articoli da 4 a 8 della convenzione di Dublino.

2. Qualora più Stati membri siano di conseguenza competenti per l'esame delle domande di asilo di membri della famiglia che si trovano in Stati membri diversi o qualora i membri della famiglia del richiedente asilo si trovino in un altro Stato membro, un ricongiungimento familiare è possibile, a condizione che sussistano motivi umanitari ai sensi dell'articolo 9 della convenzione di Dublino. La decisione è adottata tenendo conto degli aspetti peculiari del singolo caso. A seconda della situazione, i seguenti elementi possono essere considerati:

— una continuità di convivenza dei membri della famiglia nel paese d'origine fino al momento della partenza o della fuga,

— i motivi che hanno indotto ad una ripartizione di competenza riguardo ai membri della famiglia o ad una separazione della famiglia,

— lo stato delle rispettive procedure nazionali degli Stati membri in materia d'asilo e di legislazione sui cittadini stranieri.

Un ricongiungimento familiare avviene di regola nei seguenti casi:

— se un membro della famiglia è di età inferiore ai 18 anni e, in mancanza di ricongiungimento, resterebbe da solo in uno Stato membro,

[1] GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1.

— se un membro della famiglia necessita di assistenza, ad esempio, per
  — gravidanza,
  — maternità recente,
  — malattia grave,
  — serio handicap,
  — età avanzata.

3. Qualora tutti i membri della famiglia si trovino in uno Stato membro e una o più di dette persone abbiano presentato una domanda d'asilo per il cui esame siano competenti uno o più degli altri Stati membri, si dovrebbe tenere particolarmente conto, nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 2 dell'auspicabilità di mantenere la comunità familiare.

Articolo 3

Procedura

1. Se a norma dell'articolo 2 sussistono i presupposti per il ricongiungimento familiare o per il mantenimento di una comunità familiare, gli Stati membri in cui le persone interessate si trovano e gli altri Stati membri competenti decidono di comune accordo, tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 9 della convenzione di Dublino e previo assenso delle persone interessate, a quale Stato viene attribuita la competenza per l'esame delle domande di asilo.

2. Gli Stati membri cercano di raggiungere un accordo, entro un mese dalla richiesta effettuata a tal fine, sul trasferimento della competenza per l'esame delle domande d'asilo.

Articolo 4

Elementi per la determinazione dello Stato membro competente

Gli Stati membri interessati, all'atto della decisione sul trasferimento di competenza ai sensi dell'articolo 3, possono prendere in considerazione, in base alle circostanze particolari del caso in particolare gli elementi seguenti:

— il numero dei membri della famiglia per i quali uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli da 4 a 8 della convenzione di Dublino,
— il luogo di soggiorno, qualora tutti i membri della famiglia soggiornino nello stesso Stato membro,
— in caso di minori non accompagnati, il luogo in cui il padre o la madre si trovano in uno Stato membro,
— il numero dei membri della famiglia che già si trovano legalmente in uno degli Stati membri interessati,
— gli esami già avviati negli Stati membri interessati per quanto riguarda le domande d'asilo dei familiari,
— qualora si constati che il richiedente asilo adduce esclusivamente i motivi di asilo fatti valere nella domanda d'asilo da un membro della famiglia, la competenza per l'esame della domanda d'asilo di tale familiare (soggetto principale).

Articolo 5

Cooperazione nei casi di ripartizione di competenza per i membri della famiglia

Qualora le procedure in materia di asilo per i membri della famiglia si svolgano in Stati membri diversi, gli Stati membri interessati, nella misura in cui siano a conoscenza delle stesse, dovrebbero:

— cooperare mediante la trasmissione quanto più tempestiva possibile di informazioni,
— informarsi reciprocamente senza indugio in merito alla conclusione delle rispettive procedure, sempre che ciò sia necessario per gli scopi indicati all'articolo 15 della convenzione di Dublino.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2000.

Per il Comitato

Il Presidente

D. VAILLANT